

LA GIUNTA PROVINCIALE

Visto il Piano Urbanistico Attuativo (PUA) di Iniziativa Privata relativo all'“Ampliamento Comparto Marcegaglia”, ubicato nel Comune di Forlimpopoli in Via Mattei, trasmesso a questa Amministrazione Provinciale in data 25.09.2012 (agli atti con prot. prov.le n. 91417 del 26.09.2012), ai sensi e per gli effetti delle seguenti norme:

- art. 35, comma 4, della L.R. 20/2000;
- art. 5 della L.R. 19/2008 (L. 64/74);
- art. 5 della L.R. 20/2000 e artt. 13 – 18 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;

Premesso che:

- il Comune di Forlimpopoli è dotato di Piano Strutturale Comunale (PSC), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 31.07.06, di Piano Operativo Comunale (POC) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 22.05.2009 e di Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) approvato con delibera del C.C. n. 22 del 23.05.2008;
- in data 02.08.2011 la Giunta Provinciale con delibera n° 372, ha espresso il proprio parere di competenza in merito all'integrazione alla II^ variante del P.O.C.;
- in data 20.04.2012 con delibera n° 9 di Consiglio Comunale, il Comune di Forlimpopoli ha approvato l'Accordo ai sensi dell'art. 18 della L.R. 20/2002, con la ditta Marcegaglia S.p.A. Divisione di Forlì e conseguentemente l'integrazione alla II^ variante al P.O.C.;
- il presente Piano Urbanistico Attuativo è per tanto disciplinato dalla scheda di POC approvata a seguito di Integrazione alla 2° Variante di POC di cui al punto sopra;
- in data 30.05.2012, con repertorio comunale n° 403 fasc. 163, è stato sottoscritto l'Accordo ex art. 18 della L.R. 20/2000, tra il Comune di Forlimpopoli e la Società Marcegaglia S.p.A. - divisione di Forlì;

Preso atto che il Piano Attuativo in oggetto è stato trasmesso al fine di acquisire:

- il parere ai sensi dell'art. 5 della LR 19/2008;
- le osservazioni ai sensi dell'art. 35 comma 4 della L.R.20/2000;
- il parere ai sensi dell'art. 5 della L.R. 20/2000 e degli artt. da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 e che a tale proposito allegato al P.U.A. È stato presentato il documento di Val.SAT;

Richiamate quindi le procedure che regolano le competenze provinciali in materia di pianificazione attuativa da applicare nel caso specifico:

- in ossequio all'art. 35, comma 4 della L.R. 20/2000 come modificata dalla L.R. 6/2009, la Giunta Provinciale può formulare osservazioni relativamente a previsioni di piano che contrastano con i contenuti del PSC o con le prescrizioni di piani sopravvenuti di livello superiore alle quali i Comuni sono tenuti, in sede di approvazione del piano attuativo, ad adeguarsi ovvero ad esprimersi sulle stesse con motivazioni puntuali e circostanziate;
- nell'ambito della formulazione delle osservazioni la Provincia esprime, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19 del 30.10.2008, il parere sulla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio;
- ai sensi dell'art. 5, comma 7 della medesima L.R. 20/2000, la Provincia, in veste di autorità competente, si esprime in merito alla valutazione ambientale nell'ambito delle osservazioni al Piano adottato di cui all'art. 35, previa acquisizione delle osservazioni presentate.

Dato atto inoltre che:

- sul presente procedimento questa Provincia ha richiesto integrazioni e chiarimenti, con lettera prot. prov.le n. 97244 del 15.10.2012;

- dette integrazioni sono pervenute da parte del Comune in data 25.10.2012, con nota acquisita agli atti provinciali, n. 101345 del 29.10.2012;
- con nota pervenuta in data 30.11.2012 assunta la prot. prov. N° 112308 del 03.12.2012, il Comune di Forlimpopoli ha trasmesso i pareri degli Enti preposti ai sensi di legge e la dichiarazione che in seguito alla pubblicazione non sono pervenute osservazioni;

Precisato per tanto che il Piano Urbanistico Attuativo in oggetto è stato posto in deposito e pubblicazione a far data dal 26.09.2012 al 26.11.2012 e non sono state presentate osservazioni;

CONSTATATO

1) Elementi salienti che caratterizzano il progetto urbanistico

Il Piano Urbanistico Attuativo riguarda l'ampliamento del fabbricato produttivo esistente su di un terreno di proprietà della Ditta Marcegaglia S.p.A. Divisione Forlì, situato in via Mattei, nel Comune di Forlimpopoli, ai confini con il Comune di Forlì.

Per maggior chiarezza viene qui di seguito esplicitata succintamente l'evoluzione della pianificazione succedutasi nel tempo e di quella proposta, come desumibili dalla Relazione tecnica allegata al P.U.A.:

I. PUA approvato nel 2005 come da convenzione stipulata:

- St = 74.222,00 mq;
- SUL = 29.657,28 mq (max da PRG = 29.688,80 mq);
- aree da cedere = 21.869 mq (parcheggi, verde e strade);

II. Variante al PUA presentata il 27 ottobre 2010:

- St = 74.222,00 mq;
- SUL = 29.688,80 mq (coincidente con il max da PRG);
- aree da cedere = 18.247 mq (parcheggi e verde);

III. Previsione di massima edificabilità da RUE con inserimento dell'ex area agricola:

- St = 74.222,00 mq (PUA) + 12.966 (ex area agricola) = 87.188,00 mq;
- SUL già realizzata da PUA del 2005 = 4.570,78 mq;
- SUL ampliamento da realizzare come da Variante PUA 2010 = 25.118,02 mq;
- SUL totale PUA = 29.688,80 mq;
- SUL max da RUE = 87.188,00 mq x 0,60 mq/mq = 52.312,80 mq;
- SUL ampliamento RUE = SUL max da RUE – SUL totale PUA = 52.312,80 mq – (4.570,78 mq + 25.118,02 mq) = 22.624,00 mq;
- massima edificabilità finale da RUE = 22.624,00 mq;
- *standard* urbanistici da RUE (art. 18):

$$U1 = (SUL \text{ max da RUE} - SUL \text{ totale PUA}) \times 8 \text{ mq}/100 \text{ mq} = (22.624,00 \times 8/100) = 1.809,92 \text{ mq};$$

$$U2 = 12.966,00 \text{ mq} \times 20\% = 2.593,20 \text{ mq};$$

Con il presente P.U.A. e l'Accordo stipulato, si prevede quindi la seguente edificazione e computo degli standard urbanistici:

1. *S.F. Totale:* **87,188,00 mq;**
2. *SUL in ampliamento:* **47.742,02 mq;**
3. *totale standard urbanistici accordo art. 18:* **22.650,12 mq.**, di cui si propone:
 - 15.523,12 mq monetizzati pari ad €. 500.000,00 (il Comune di Forlimpopoli con delibera di C.C. N° 9 del 20.04.2012 ha deciso di utilizzare tali somme per la realizzazione di un Parco Urbano di mq. 50.000 e di far realizzare al privato un tratto di pista ciclabile relativo al collegamento tra il Centro Urbano e la Frazione di San

- Leonardo in Schiova, come previsti nella Tav. OP-01, allegata alla II^ Variante al POC);
 - trasformazione in verde pubblico di mitigazione ambientale dei restanti 7.127,00 mq;
 - pista ciclabile mq. 3.393,60;
4. *parcheggi privati pertinenziali*: si considera 1 mq. ogni 3,3 mq. $SUL = 6.856,00 \text{ mq} + 13.337,00 \text{ mq. (residui dal PUA 2005)} = 20.193,00 \text{ mq.}$

Dalla documentazione allegata al piano si evince inoltre che:

- non prevedendo parcheggi pubblici, non si prevede la realizzazione né di fognature bianche pubbliche né di pubblica illuminazione;
- non è necessario richiedere un nuovo allaccio del gas;
- non è necessario per il momento richiedere un nuovo allaccio alla rete idrica, né per gli usi civili, né per gli usi industriali;
- si prevede di realizzare un nuovo allaccio alla fognatura pubblica, della fognatura nera interna, in Via Giulio II, passando sotto il canale consorziale 1° Ramo Fossatone;
- verrà realizzata la fognatura bianca interna relativa alla raccolta delle acque piovane sia della copertura, sia dei piazzali di smistamento, sia dei parcheggi privati pertinenziali, prevedendo le necessarie dotazioni al fine di garantire l'invarianza idraulica, con scarico d'immissione nel nuovo tratto del canale consorziale 1° Ramo Fossatone da realizzare sulla Via Savadori;
- il Consorzio di Bonifica ha infatti autorizzato la chiusura dell'esistente tratto del canale Ramo I Fossatone, che correva lungo i confini territoriali tra il Comune di Forlì e Forlimpopoli, all'interno del lotto di proprietà Marcegaglia e già da tempo tombinato, prevedendo la realizzazione di un nuovo fosso di scolo in contro-pendenza, che fiancheggerà la Via Savadori, con immissione nel canale Ausia Vecchia;
- si prevede di realizzare la tombinatura di due brevi tratti dei canali consortili, uno sul 1° Ramo Fossatone lungo la Via Savadori per poter realizzare un passo carraio che consenta il passaggio ai mezzi per poter effettuare la manutenzione del verde pubblico, il secondo tratto per il passaggio sull'Ausa vecchia;
- la quota standard di verde pubblico, lungo la Via Savadori, avrà prevalentemente la funzione di barriera di mitigazione;
- si prevede di realizzare una nuova cabina Enel al fine di garantire la necessaria potenza di 5 Mwatt per il nuovo stabilimento;
- è previsto un piazzale di stoccaggio del materiale di scarto di 4.500 mq. di superficie, con la possibilità di essere ampliato di ulteriori mq. 2.150;
- è prevista anche un'area di stoccaggio con fossa coperta per deposito rifiuti di lavorazione a tenuta stagna con svuotamento periodico, vicino al confine con il territorio del Comune di Forlì e la Via Giulio II;
- nello stabilimento in oggetto verranno realizzati tubi saldati in acciaio inox, per la realizzazione dei quali le macchine operatrici sono state dotate di cappe di aspirazione, che convogliano i fumi in tubazioni con filtro per l'abbattimento dei fumi e delle polveri, il cui camino è di 15 mt. di altezza; verrà fatta la necessaria richiesta alla Provincia per gli scarichi in atmosfera;

Rispetto agli strumenti urbanistici vigenti PTCP/PSC, POC e RUE, l'area è individuata come segue:

- secondo il P.T.C.P.:
 - nella Tav. 1 in una “Zona produttiva di progetto”;
 - nella Tav. 2 in una “Zona di Tutela degli elementi della centuriazione (art. 21/B-b)”;
 - nella Tav. 4 in “Area caratterizzata da ricchezza di falde idriche (art. 28B)”;
 - nella Tav. 6 in “Area suscettibile di amplificazione per caratteristiche stratigrafiche con terreni fini potenzialmente soggetti a cedimenti”;

- secondo il PSC/POC:
 - in aree specializzate per attività produttive esistente A-13;

2) Contenuti della VALSAT.

I temi affrontati nella “Valutazione di Sostenibilità Ambientale Territoriale”, predisposta dal soggetto proponente, come previsto dall'art. 5 della L.R. 20/2000 e s.m.i., sono stati trattati tenendo conto e valutando le seguenti componenti ambientali “suolo-sottosuolo, rifiuti, traffico, rumore, aria” e i potenziali impatti su tali componenti derivanti dalla trasformazione.

a) relativamente alla componente “suolo”, il proponente valutando le fragilità e le caratteristiche dell'area interessata, ha condotto uno studio sulle necessità che la trasformazione avrebbe comportato in termini di:

- reti infrastrutturali (fognatura acque bianche e nere, rete acquedottistica e approvvigionamento idrico per usi domestici e industriali);
- soluzioni per l'invarianza idraulica e sistemi di trattamento delle acque di prima pioggia;
- recupero delle acque piovane;
- indagine sismica;

Da tale studio il proponente riscontra che non ci sono particolari criticità e propone come misure di mitigazione e compensazione:

- la realizzazione di una vasca di accumulo delle acque piovane, pari a 97 mc. per soli scopi irrigui, in particolare dell'area a verde pubblico;

In merito all'approvvigionamento idrico per usi civili e produttivi e alle possibili alternative prefigurate in sede di “Valutazione ambientale ai sensi dell'art. 5 della L.R. 20/2000”, che la Provincia ha sollevato con la delibera di G.P. N° 372 del 02.08.20011, si evidenzia che il soggetto attuatore aveva già in sede di controdeduzioni, per l'approvazione delle integrazioni alla 2° variante del POC e dell'Accordo, ex art. 18 della L.R. 20/2000, argomentato l'impossibilità di attuare soluzioni diverse rispetto a quelle già previste ed operanti.

b) relativamente alla componente dei “rifiuti”, il proponente ritiene l'attività compatibile e con scarso impatto specifico sull'ambiente, in quanto il ciclo produttivo prevede:

- per le quantità di oli emulsivi, il riciclo e solo dopo vari passaggi in appositi filtri; lo stoccaggio e lo smaltimento da ditta specializzata del “Consorzio oli usati”;
- per gli sfridi e limature di acciaio di lavorazione, sono rifiuti speciali riavviati al recupero.

c) relativamente alla componente “traffico”, la Provincia in sede di “Valutazione ambientale ai sensi dell'art. 5 della L.R. 20/2000”, con la delibera di G.P. N° 372 del 02/08/20011, al p.to B.2, aveva richiesto una *“accurata caratterizzazione degli scenari di traffico (attuale e di progetto), con particolare riferimento alla viabilità perimetrale del comparto (ed agli effettivi livelli di servizio) ed ai punti di accesso al sistema di viabilità principale”*.

Il proponente ha condotto la valutazione studiando i flussi di traffico ante e post operam, rispetto alla trasformazione, in maniera da rispondente alle richieste provinciali. Il sistema viario, preso come riferimento nello scenario di studio, è reale e corrispondente agli attuali flussi di traffico interessati da quella determinata zona (Via Emilia direzione Cesena, SP 60, strade della zona industriale di Forlì che conducono all'autostrada), anche le direzioni del traffico (il 75% direzione Forlì, verso la A-14 e il 25% direzione Cesena, verso E-459), si ritengono congrue alle reali distribuzioni dei veicoli. Lo studio che è stato condotto, “per verificare la reale capacità in termini di flussi veicolari massimi sopportabili dalla rete stradale interessata”, ha analizzato i *Livelli di Servizio* della rete viaria, non solo in funzione di parametri in grado di esprimere direttamente la qualità della circolazione in base alle caratteristiche della strada e della tipologia (dimensioni, classificazione), ma anche grandezze che a quei parametri si ritengono correlate, come la velocità media di viaggio e il rapporto flusso/capacità e/o la densità veicolare. I risultati di tali analisi hanno

evidenziato che i “Livelli di Servizio”, pur rimanendo pari a “C”, per quanto riguarda il flusso massimo orario, non sono verificati per alcuni tratti stradali. Tale situazione non pare comunque creare particolari criticità, in quanto il potenziale di riserva delle strade, appare ampiamente sufficiente a garantire il flusso veicolare. La strada che risulta maggiormente congestionata ma che comunque mantiene sufficientemente adeguati i Livelli di Servizio è la Via Mattei.

I risultati emersi dallo studio, prefigurano un traffico indotto, dall'ampliamento del comparto produttivo previsto dal PUA, che incide sui flussi esistenti per un massimo del 2% e medio orario pari a circa l' 1,5%, ed evidenziano che la previsione è del tutto trascurabile rispetto al contesto esistente. Tali valutazioni tengono in considerazione tra l'altro, che l'area è interessata dalla previsione della Variante alla SS 9 Via Emilia-bis e dal completamento con il sistema tangenziale di Forlì con la Secante di Cesena.

d) la componente “rumore” è stata valutata e studiata attraverso il documento di “Valutazione previsionale acustica” e la “Valutazione di Sostenibilità Ambientale Territoriale”, presa in esame.

Gli studi sono stati condotti tenendo conto:

- della massima edificabilità dell'area come prevista nel piano in oggetto;
- considerando che il progetto di ampliamento si configura come un programma di riorganizzazione interna degli spazi e del ciclo produttivo, con un limitato incremento della capacità produttiva;
- che le torri di raffreddamento delle linee già presenti, poste sul lato sud del capannone esistente 8, verranno spostate nella parte a nord, nella zona di carico e spedizione;
- che le nuove torri di raffreddamento saranno collocate a nord del capannone 8, presso i piazzali interni, in modo da schermare i recettori sensibili con i capannoni;
- individuando come recettori sensibili gli edifici ad uso residenziale dislocati lungo la Via Savadori e la Via Giulio II;
- individuando come sorgenti di emissione, le linee esistenti e quelle che verranno installate, le torri di raffreddamento e il traffico veicolare incrementato dall'ampliamento.

Da tali documenti si evince che:

- l'area interessata dal piano è classificata per la zonizzazione acustica del Comune di Forlimpopoli e di Forlì, in classe acustica V;
- il clima acustico dell'area risulta particolarmente influenzato dal transito su via Mattei e dalla viabilità interne allo stabilimento;
- le sorgenti di emissione rimangono i capannoni dove sono alloggiati gli impianti produttivi, le aree di deposito temporaneo rifiuti e le torri di raffreddamento;
- con la nuova trasformazione saranno comunque nel complesso rispettati i limiti di immissione relativi sia al periodo diurno sia notturno, per la classe acustica V;
- rispetto i recettori sensibili considerati, il contributo in termini di clima acustico e di aumento delle immissioni sonore, derivanti dall'ampliamento dello stabilimento produttivo, non supereranno un 1 dB(A), sia in periodo diurno sia in periodo notturno.

e) lo studio sulla componente “aria”, necessario per valutare gli effetti dell'inquinamento atmosferico prodotto dalle emissioni conseguenti al progetto previsto dal PUA, è stato condotto nel seguente modo:

1. stima delle emissioni prodotte dall'ampliamento di progetto;
2. verifica della compatibilità dell'intervento tramite il confronto con lo stato attuale caratterizzato, attraverso la comparazione con il P.G.Q.A. della provincia di Forlì-Cesena, con particolare riferimento al Quadro Conoscitivo (documento redatto da ARPA);
3. verifica della compatibilità dell'intervento tramite il confronto con lo stato attuale caratterizzato, attraverso la comparazione con lo Screening del Polo Produttivo di Villa Selva.

I risultati dello studio evidenziano nel complesso un aumento delle emissioni inquinanti derivanti dalle varie “sorgenti” prese in considerazione quali: attività produttiva, consumi energetici, traffico,

rilevando che nel complesso i valori di NO₂, PM₁₀, CO₂, aumentano in maniera diversificata a seconda della sorgente presa in considerazione. Ad esempio l'attività produttiva incide sull'aumento dei quantitativi, di PM₁₀ in particolare e di NO₂, mentre il consumo energetico incide fortemente sulla produzione di CO₂, come anche il traffico. Le analisi condotte rilevano comunque che nel complesso le emissioni prodotte dalla attività prevista dal PUA avranno un incremento trascurabile rispetto alla complessiva area del polo industriale tra il Comune di Forlimpopoli e Forlì, con un aumento del 4,7% di PM₁₀ e del 9,1% di CO₂, rimanendo compatibilmente nei limiti indicati nel P.G.Q.A..

Le azioni che il proponente intende attuare per ridurre-abbattere e/o perseguire un bilancio energetico, al fine di migliorare le caratteristiche di sostenibilità ambientale del progetto, sono:

1. realizzazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di 122,76 Kwh, consentendo un risparmio energetico e una minore emissione in atmosfera, pari a circa il 7%;
2. utilizzare nelle linee di lavorazione impianti di aspirazione secondo il principio del BAT (migliori tecnologie disponibili);
3. realizzazione di una barriera verde di abbattimento delle polveri e di mitigazione, lungo il confine con la Via Savadori, zona dove sono presenti i ricettori più sensibili.

In merito alla necessità di produrre un elaborato con una valutazione sulle terre di scavo CSC, di cui al titolo 5, parte IV del Dlgs. 152/2006, preliminarmente alla fase attuativa, come richiesto da ARPA in sede di parere per la 2° variante al POC, il proponente, considerando che la zona interessata dagli scavi è attualmente terreno incolto, privo della presenza di rifiuti e che l'attività dell'azienda finora svolta, non ha mai prodotto rifiuti pericolosi, rimanda tale procedura all'effettiva realizzazione degli scavi.

Alla luce di quanto sopra, il proponente conclude evidenziando “che l'insediamento di progetto non determina nessun particolare impatto sulle componenti ambientali e può essere considerato pienamente compatibile”.

Dato atto che ai fini della procedura di valutazione ambientale, sono stati individuati, in accordo tra autorità procedente e competente, quali soggetti competenti in materia ambientale, l'AUSL di Forlì, l'A.R.P.A. di Forlì – Cesena ed il Consorzio di Bonifica della Romagna; detti Enti si sono espressi tutti favorevolmente, dettando tuttavia specifiche prescrizioni e condizioni per l'attuazione:

- AUSL e ARPA e che hanno espresso il parere integrato ai sensi dell'art. 41 della L.R.31/2002 e D.G.R. 1446/2007, prot. 10102 del 14.11.2012;
- Consorzio di Bonifica della Romagna prot. 23376 del 19.11.2012

Detti pareri sono stati trasmessi dal Comune di Forlimpopoli in data 30/11/2012 e assunti al protocollo provinciale in data 03.12.2012 n° 112308.

Constatato inoltre, che dalla documentazione trasmessa, il PUA in oggetto ha ottenuto anche i seguenti pareri con prescrizioni:

- Commissione per la Qualità Architettonica e Paesaggistica;
- Polizia Municipale;
- V° Settore Lavori Pubblici, Patrimonio e Progettazione del Comune di Forlimpopoli;
- Soggetto gestore delle reti (HERA);
- Servizio pianificazione urbanistica e sviluppo economico – Unità pianificazione urbanistica, del Comune di Forlì;

Visti gli strumenti di Pianificazione e Programmazione Territoriale Nazionale;

Visti gli strumenti di Pianificazione e Programmazione Territoriale Regionale vigenti;

- Piano Territoriale Regionale (PTR), approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 276 del 3 febbraio 2010;
- Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), approvato con deliberazioni del Consiglio Regionale n. 1338 in data 28 gennaio 1993 e n. 1551 in data 14 luglio 1993;
- Piano Regionale Integrato dei Trasporti (PRIT), approvato dal Consiglio Regionale con delibera n. 1322 del 22 dicembre 1999;
- Piano di Tutela della Acque Regionale (PTA), approvato dall'Assemblea Legislativa con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico (PSRI) dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli approvato con deliberazione della Giunta Regionale 17 marzo 2003 n. 350 e successiva variante approvata con delibera di Giunta Regionale n° 1877 del 19 dicembre 2011;

Visti gli strumenti di Pianificazione e Programmazione Territoriale Provinciale vigenti:

- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 68886/146 del 14 settembre 2006 e successiva variante approvata con deliberazione del C.P. n. 70346/146 del 19.07.2010;
- Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti (PPGR), approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 71491/150 del 30 luglio 2007;
- Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (PIAE) approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 12509/22 in data 19 febbraio 2004;
- Piano di Gestione della Qualità dell'Aria (PGQA), approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 84071/175 del 24 settembre 2007;

CONSIDERATO

A) Inquadramento geologico ed espressione del parere per le zone sismiche ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19 del 30.10.2008

L'area è localizzata a Nord dell'abitato storico di Forlimpopoli, in ambito di pianura, a valle della ferrovia. I terreni interessati sono rappresentati dai depositi della successione alluvionale, di origine continentale e di età pleistocenica – olocenica, costituiti da frequenti alternanze, verticali e laterali, di diverse litologie, più ghiaiose e sabbiose in vicinanza del margine collinare, più fini in ambiente di bassa pianura. Le prove effettuate (prove CPT) hanno mostrato la presenza esclusiva di sedimenti fini, argillosi e limosi, con scarsa componente sabbiosa. Il primo banco ghiaioso (dati di letteratura, confermati dalle prove geofisiche) è localizzato ad una profondità di 25/30 metri. Le litologie presenti permettono di escludere il rischio di liquefazione dei terreni in caso di sisma, ma possiedono scarse caratteristiche geotecniche. I calcoli preliminari hanno evidenziato la necessità di adottare fondazioni profonde (pali), per limitare l'insorgere di importanti cedimenti.

L'area non è zonizzata a rischio idrogeologico nelle Tavole del Piano – Stralcio per il Rischio Idrogeologico dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli, ed è indicata a **Vulnerabilità idrogeologica "elevata"** nella Tavola 1h del PSC.

Le indagini geofisiche preliminari di caratterizzazione microsismica, hanno rilevato l'assenza di possibili amplificazioni per motivi stratigrafici, misurando **una frequenza di sito compresa tra 1,6 e 2,0 Hz**; la progettazione esecutiva dovrà tenere debita considerazione di tali indicazioni.

In materia di invarianza idraulica, la relazione integrativa chiarisce che tutti i dispositivi saranno ubicati in area privata.

Sulla base delle analisi contenute nella Relazione geologica a firma del Dott. Geol. Mario Casadio, il Servizio scrivente esprime **parere favorevole** nei confronti del Piano in oggetto, in relazione alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio, con la seguente prescrizione:

A.1) Al fine di ridurre i possibili cedimenti, assoluti e differenziali, saranno adottate

fondazioni profonde attestate in litologie con migliori caratteristiche geotecniche

A.2) L'esecuzione delle opere interraste (fognature, pali, ecc.), dovrà essere compatibile con il grado di vulnerabilità idrogeologica indicato negli studi di PSC.

B) Formulazione osservazioni ai sensi dell'art. 35 della L.R. 20/2000, come modificato dalla L.R. 6/2009.

In merito alla quantificazione degli standard urbanistici da corrispondere, pari a mq. 26.043,72, per parcheggi e verde pubblico e pista ciclabile, considerando il ricorso della monetizzazione per mq. 15.523,12, quantificati ai sensi della Tab. 2.20 del RUE in €. 500.000,00 e prevedendo la restante quota di mq. 7.127, da trasferire come verde pubblico di mitigazione ambientale, non risulta chiaro come verranno garantiti i mq. 3.393,60 relativi alla pista ciclabile e come verranno utilizzate le somme della monetizzazione; preme quindi evidenziare e rammentare quanto segue:

- le riserve espresse con delibera di Giunta provinciale n° 372 02/08/2011 al p.to A.2, invitava l'Amministrazione Comunale a verificare l'effettiva congruenza del quantitativo di *standard* da “monetizzare”, rispetto a quello che l'Ente avrebbe realizzato con l'importo incamerato. Infatti tali quantità devono corrispondere o quantomeno non possono in alcun modo dare luogo a quantitativi territorialmente inferiori. Inoltre in tali riserve, si chiedeva di prevedere l'inserimento dell'opera pubblica da realizzarsi con la monetizzazione all'interno della programmazione triennale delle opere pubbliche, in coerenza con quanto rappresentato nel POC;
- le controdeduzioni e gli impegni assunti dall'Amministrazione Comunale con la delibera di Consiglio Comunale n° 9 del 20/04/2012, di approvazione della 2° Variante al POC, prevedevano la realizzazione, con l'importo monetizzato, di realizzare un parco Urbano di mq. 50.000,00;
- nello schema di convenzione allegata al PUA, viene quantificata la quota relativa allo standard della pista ciclabile pari a mq. 3,393,60, ma non viene definito:
 - né se viene realizzata da parte del soggetto attuatore, all'interno del comparto attuativo o in un'altra zona del territorio comunale, individuata dal Comune;
 - né se lo standard verrà monetizzato e comunque individuata come opera da realizzare all'interno del P.T.OO.PP.;

B.1) Si invita pertanto il Comune ad inserire all'interno della convenzione del PUA, da sottoscrivere con il soggetto attuatore, o l'impegno di realizzare a suo carico lo standard relativo alla pista ciclabile pari a mq. 3.393,60, indicando dove verrà realizzata, ovvero quantificare la monetizzazione ed inserire l'opera nel P.T.OO.PP. attuandola entro l'arco di validità del POC.

Nel conteggio e nella quantificazione dei parcheggi pertinenziali di previsione sono state riscontrate talune incongruenze e gli stessi non risultano chiaramente indicati negli elaborati cartografici. Rispetto alle controdeduzioni riportate nella delibera consiliare n° 9 del 20/04/2012, in particolare si evidenzia quanto segue:

- viene utilizzato come parametro di calcolo 1 mq di parcheggio ogni 3,3 mq di SUL, con un'altezza media convenzionale di 3 m, che pare non coerente con le disposizioni del RUE (art. 2.16 e Tabella 2.17), che prevede per gli usi U26, l'applicazione del parametro di 10 mq ogni 44 mq di SUL, con una altezza media virtuale di 4,5 m.;
- nel calcolo della dotazione, non viene chiarito se la quota pari a mq. 13.337,00 di parcheggi pertinenziali, sia riferita a tutta la previsione del PUA approvato nel 2005, tenuto conto anche della variante 2010;
- negli elaborati grafici del PUA e precisamente nella Tav. 4, viene indicato come dato

complessivo mq. 28.937,03, per verde privato e parcheggi pertinenziali, senza distinguerne le rispettive quantità.

B.2) Si invita il Comune a verificare la corresponsione della prevista dotazione di parcheggi pertinenziali, alla luce delle considerazioni sopra riportate, tenuto altresì conto dei quantitativi minimi previsti e disciplinati dalla legge n. 24 marzo 1989, n. 122.

C) Valutazione ambientale ai sensi dell'art. 5 della L.R. 20/2000 e s.m.i.

Il proponente ha presentato il documento di ValSAT ai sensi della LR 20/2000 e ss.mm.ii., integrativo della ValSAT del POC vigente e in adempimento a quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 5, comma 6, della LR 20/2000 e ss.mm.ii. e dell'art. 12 del Dlgs 152/2006 e s.m.i.. Sono stati individuati, in accordo con il Comune, quali soggetti competenti in materia ambientale da consultare, l'Azienda USL di Forlì, l'ARPA Sezione Provinciale di Forlì-Cesena e il Consorzio di Bonifica del Romagna, come in premessa citata, che hanno espresso parere favorevole con prescrizioni, ***le quali vengono integralmente confermate anche se non espressamente richiamate nel presente atto.***

In merito a tale documento di ValSAT, il proponente ha condotto lo studio rispondendo alle prescrizioni sulle valutazioni ambientali espresse, dalla Provincia nella delibera di Giunta n° 372 del 02/08/2012 e nei pareri degli Enti sopraccitati, in merito alla 2° variante del POC e dell'Accordo ex art. 18 della L.R. 20/2000. Lo studio descrive le possibili interferenze del progetto di PUA, con le diverse matrici ambientali “suolo-sottosuolo, rifiuti, traffico, rumore, aria”, ritenendo che ***“il progetto non determina nessun particolare impatto sulle componenti ambientali e può essere considerato pienamente compatibile”.***

Tutto ciò premesso e considerato, esaminata altresì la documentazione trasmessa **si esprime una valutazione ambientale positiva**, osservando quanto segue:

Con l'approvazione dell'accordo ex art. 18, si richiedeva di commisurare il fabbisogno idrico, valutando opportunità alternative, al fine di perseguire obiettivi di risparmio, efficienza e razionalizzazione della risorsa idrica. Lo studio è stato condotto valutando solamente l'opportunità di approvvigionamento idrico attraverso:

- a) il Canale Emiliano Romagnolo;
- b) sistemi di raccolta delle acque meteoriche.

Il proponente nello studio conclude che rispetto al p.to a) tale possibilità non è fattibile in quanto i rami del CER, da cui attingere la risorsa idrica, sono troppo lontani e non sono previsti nuovi interventi di ampliamento di tale rete di distribuzione; mentre per il p.to b) le acque meteoriche verranno utilizzate solamente per l'irrigazione del verde privato-pubblico, in quanto la realizzazione di una rete duale per usi igienico-sanitario, è particolarmente onerosa e per motivi qualitativi, sconsigliata per un uso interno (cassette w.c.).

C.1) In merito a quanto sopra si invita l'Amministrazione comunale, in base al fabbisogno e consumo delle risorsa idrica di valutare in sede di rilascio dei titoli abilitativi, l'opportunità di inserire nella progettazione del sistema produttivo, lo sfruttamento di sistemi che consentano un più razionale recupero e riutilizzo dell'acqua utilizzata nei cicli di raffreddamento.

Lo studio ambientale mette in evidenza l'intenzione del soggetto attuatore di perseguire comunque principi di risparmio e razionalizzazione dei consumi energetici, prevedendo la realizzazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica pari a 122,76 Kwh (produzione oraria). Tale soluzione non pare comunque minimamente sufficiente a garantire un bilancio energetico, tra il carico ambientale derivante dalla realizzazione del nuovo stabilimento produttivo in termini di consumi energetici, rispetto ai benefici in termini di riduzione del 7% che apporterebbe l'impianto fotovoltaico. Si ritiene infatti tale impianto alquanto sottodimensionato, considerando, sia il fabbisogno energetico pari a 1.732,00 Kwt (consumo orario), che si presume il ciclo produttivo del

nuovo stabilimento debba consumare, sia all'estensione superficiale del fabbricato da realizzare (52.312,80 mq), rispetto alla potenza dell'impianto fotovoltaico (122,76 kwh) e alla sua estensione di circa 925,00 mq.

L'insufficienza di tale compensazione, è altresì confermata dalle valutazioni della ValSAT, relative alle emissioni inquinanti in atmosfera, le quali mettono in evidenza che proprio i presunti consumi energetici del nuovo stabilimento, sono quelli che maggiormente incidono nella produzione di CO2 (68.508 t/a pari al 74,9%).

Preme inoltre mettere in evidenza che nella descrizione del ciclo produttivo, che emerge dallo studio, viene evidenziato l'utilizzo di acqua da pozzi artesiani, per il circuito di raffreddamento mediante torri. Tali acque a conclusione del ciclo produttivo, vengono scaricate in corpo idrico superficiale per un volume circa pari a 15.000 mc/annui, quantità che verrà ulteriormente integrata per altri 2.000 mc/annui, con l'installazione della nuova torre. Le volumetrie d'acqua indicata, fanno presupporre che ci possa essere un notevole scambio di calore, durante il ciclo di raffreddamento delle torri, che potrebbe eventualmente essere opportunamente trasformato ed utilizzato per la produzione di energia elettrica.

C.2) In considerazione di quanto sopra, si richiama il proponente a verificare, nella fase di rilascio dei titoli abilitativi, alla coerenza del progetto con le disposizioni definite dal D.Lgs. 192/2005 così come recepito “nell’Atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici” di cui alla D.A.L. 156/2008 della Regione E.R. e successive modif. ed integr..

C.3) In relazione all'area di stoccaggio con fossa coperta di mq. 240, posta sul lato ovest del confine con il Comune di Forlì, non essendo rilevabile dagli elaborati grafici allegati al piano, né l'altezza né la distanza dal confine, ritenendo altresì di non condividere quanto emerso dalla ValSAT e dalla Valutazione previsionale acustica, rispetto al non considerare come ricettore sensibile, in termini di impatto acustico ed emissioni di inquinanti in atmosfera, il fabbricato denominato Casa Baggi, in quanto le condizioni di abbandono e di degrado, fanno presupporre l'assenza di occupanti.

Si invita il Comune a verificare ed accertare prima del rilascio del Permesso di costruire quanto segue:

- **che la distanza dal confine dell'area coperta per lo stoccaggio dei rifiuti, rispetti la normativa vigente e le previsioni degli strumenti urbanistici;**
- **valutare eventualmente la possibilità di spostare adeguatamente tale struttura;**
- **proseguire la barriera verde di mitigazione lungo tutto il confine con il Comune di Forlì e con il fosso ramo 1 Fossatone.**

C.4) In merito alla sistemazione degli spazi esterni del lotto, verde privato e parcheggi pertinenziali, gli elaborati grafici allegati al piano, non li definiscono chiaramente e congruamente, in particolare pare che il verde venga completamente utilizzato come bacino di laminazione per l'invarianza idraulica, mentre i parcheggi pertinenziali non vengono in alcun modo individuati graficamente come spazi-sosta. Nel progettare tali spazi, il soggetto attuatore pare non abbia tenuto in considerazione sia gli impatti ambientali, che il progetto comporta, sia la totale trasformazione della superficie esistente, da terreno incolto a edificato, che determina la modifica sostanziale della superficie da permeabile a impermeabile, per oltre il 50%. Alla luce di quanto sopra, considerando la fragilità del territorio in oggetto, individuato dagli strumenti urbanistici come “Area caratterizzata da ricchezza di falde idriche”, si ritiene necessario provvedere nel seguente modo:

- **piantumare una congrua e adeguata quantità e qualità di elementi arborei, sia nelle aree verdi, interessando anche quelle dei bacini di laminazione, con specie idonee alla sua funzione idraulica, sia lungo tutti gli spazi di sosta, tale da garantire l'ombreggiamento ogni tre posti auto, a tal fine si ritiene che il sesto di impianto debba essere almeno pari al 50% delle superfici verdi. Tale piantumazione aiuterebbe ad incrementare la mitigazione ambientale della barriera verde realizzata nel verde pubblico.**
- **realizzare le pavimentazioni di tutti i parcheggi pertinenziali e ove possibile dei percorsi**

carrabili e pedonali, con materiali drenanti e/o con pavimentazioni inerbiti, al fine di garantire un miglioramento dell'indice di permeabilità dei suoli.

C.5) Altresì si invita il Comune di Forlimpopoli a recepire nel Piano Attuativo tutte le prescrizioni indicate dagli Enti preposti al rilascio di pareri.

Tenuto conto dei pareri delle autorità ambientali, si ritiene che la “valutazione di sostenibilità ambientale”, ai sensi dell'art. 5, comma 7, della L.R. 20/2000 e s.m.i. del “Piano Urbanistico Attuativo di Iniziativa Privata relativo all'ampliamento Comparto Marcegaglia – Via Mattei”, possa essere superata positivamente, fatto salvo quanto specificato in merito ai sopraccitati p.ti da C1) a C5).

Dato atto infine che questa Provincia provvederà a rendere pubblico il risultato della valutazione di sostenibilità, ai sensi dell'art.5, comma 8, della L.R. 20/2000 e s.m.i.

Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale in merito alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 del Dlgs n. 267/00;

A voti unanimi;

DELIBERA

- 1. Di esprimere parere favorevole con prescrizioni, ai sensi dell'art. 5 della L. R. 19/2008 (ex parere art. 13, L. 64/74), nei confronti del “Piano Urbanistico Attuativo di Iniziativa Privata relativo all'ampliamento Comparto Marcegaglia – Via Mattei”, in relazione alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio, richiamando quanto indicato ai p.ti A1) e A2) del “considerato”, esplicitato nella parte narrativa;**
- 2. Di non formulare osservazioni ai sensi dell'art. 35 della L.R. 20/2000 sul “Piano Urbanistico Attuativo di Iniziativa Privata relativo all'ampliamento Comparto Marcegaglia – Via Mattei”, fatto salvo quanto indicato ai p.ti da B1) e B2) del “considerato”, esplicitato nella parte narrativa;**
- 3. Di valutare ai sensi dell'art.5, comma 8, della L.R. 20/2000 e s.m.i, positivamente sotto il profilo della sostenibilità ambientale, il “Piano Urbanistico Attuativo di Iniziativa Privata relativo all'ampliamento Comparto Marcegaglia – Via Mattei ” fatto salvo quanto indicato ai p.ti da C1) a C5) del “considerato” esplicitato nella parte narrativa;**
- 4. Di trasmettere il presente atto al Servizio Pianificazione Territoriale ed al Comune di Forlimpopoli per il seguito di competenza, unitamente ad una copia firmata e timbrata degli elaborati (n. 18 allegati).**

Successivamente, con separata votazione espressa in forma unanime e palese, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs. 267/2000.